



Prot. 12.1/III-2018

Palestrina, 1 febbraio 2018

Responsabile del procedimento: v. Comm. Marino Coccia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

VISTA l'istanza del "pirotecnico" sig. Antonio Fornari nato a Palestrina (RM) il 14/10/1953 ed ivi residente in via Pierantonio Petrini n. 42 - C.F. FRNNTN53R14G274V presentata in data 30/1/2018 ed assunta al protocollo generale del SUAP al n. 1212 del medesimo giorno, intesa ad ottenere la licenza per l'accensione di fuochi artificiali di piazza (Fuochi di Categoria F2) da tenersi il giorno 13/2/2018 nel territorio di questo comune, precisamente in Piazza Regina Margherita (terrazza Basilica Cattedrale di Sant'Agapito), in occasione della manifestazione denominata "Carnevale Prenestino";

CONSIDERATO che in virtù di tale richiesta è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ed i cui termini di conclusione sono fissati per il giorno 13/2/2018;

CONSIDERATO che il richiedente è titolare di Licenza di Pirotecnico n. 7A/92 rilasciata dal Prefetto di Roma in data 18/5/1992;

VISTA la relazione tecnica descrittiva della zona interessata all'accensione dei fuochi, con particolare riferimento alla presenza ed alle distanze da linee elettriche od altro con allegata una planimetria riportante la zona esatta interessata dallo sparo dei fuochi di artificio, con indicazione della linea di fuoco, della zona di sparo, di ricaduta fuochi e delle distanze dalle abitazioni circostanti redatta dal Geom. Francesco Maria Visani iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri al n. 9739;

VISTI i documenti prodotti a firma del tecnico Francesco Maria Visani e nella fattispecie:

- Relazione tecnica descrittiva della zona interessata all'accensione dei fuochi, con particolare riferimento alla presenza ed alle distanze da linee elettriche od altro con allegata una planimetria riportante la zona esatta interessata dallo sparo dei fuochi di artificio, con indicazione della linea di fuoco, della zona di sparo, di ricaduta fuochi e delle distanze dalle abitazioni circostanti (indicare se l'area di sparo ricade tra quelle censite dal Sindaco ai sensi dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447);

VISTO il documento di valutazione del rischio connesso all'esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo redatto dall'Ing. Cesare Cristofati iscritto all'Albo degli Ingegneri di Roma al n. 30196;

CONSIDERATO

- che sono stati correttamente indicati sia la tipologia dei fuochi da accendere nonché il relativo quantitativo;
- che l'area interessata dagli spari sarà interdetta al traffico durante lo spettacolo pirotecnico;
- che l'addetto agli spari è un pirotecnico di professione;

VISTO l'art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*);

VISTI gli artt. 81, 101 e 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (*Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*);

PRESO ATTO della Polizza di Assicurazione R.C.T. avente n. 1/1726/65/107318348 ed emessa dalla compagnia UnipolSai in data 7/4/2017 e valevole fino a tutto il 7/4/2018;

RITENUTO che dall'istruttoria del procedimento amministrativo, avviato sulla base dell'istanza presentata, non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della medesima e che pertanto si ritiene di dover concludere il procedimento amministrativo *de quo* con l'adozione del presente provvedimento;

VISTO il D.L.vo n. 58 del 04/04/2014 afferente la marcatura CE per i prodotti pirotecnici;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AUTORIZZA

il pirotecnico sig. Antonio Fornari, meglio sopra generalizzato, all'accensione di fuochi artificiali di piazza (Fuochi a terra di categoria "F2"), il giorno 13/2/2018 dalle ore 19 e seguenti, nel territorio di questo comune, precisamente in piazza Regina Margherita (terrazza della Basilica Cattedrale di Sant'Agapito) in occasione della manifestazione denominata "Carnevale Prenestino 2018".

Inteso che la responsabilità in ordine alle cautele da osservare per un corretto allestimento dello spettacolo è in capo al pirotecnico l'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:

1. Le accensioni dovranno essere effettuate sotto la personale responsabilità dell'intestatario del titolo;
2. Potranno essere accesi solo gli artifici classificati come "F2", oltre agli artifici non classificati tra prodotti esplosivi a mente del D.M. 4 agosto 2011;



CITTÀ DI PALESTRINA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Settore Extra-dipartimentale di Vigilanza
Corpo di Polizia Locale
III Settore - Polizia Amministrativa

3. Tutti i prodotti pirotecnici dovranno avere la marcatura CE come previsto dal D.L.vo n. 58 del 4/4/2010; se non muniti di tale marchio, dal 5/7/2017, possono essere impiegati esclusivamente gli artifici di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123 (c.d. prodotti fabbricati per uso proprio);
4. I fuochi artificiali, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE recepita dal D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, non devono superare i 120dB (A, imp), o un livello sonoro equivalente misurato con altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;
5. Agli spari possono essere adibiti solo ed esclusivamente il pirotecnico e gli artefici di professione comunque assicurati sulla vita, così come stabilito dall'art. 101 del regolamento del TULPS;
6. Gli spari dovranno effettuarsi lontano dal pubblico e con tutti gli accorgimenti che la pratica e l'esperienza dell'arte pirotecnica suggeriscono al fine di prevenire infortuni;
7. Qualora sia presente il pubblico nei pressi dell'area interessata dagli spari il lancio degli artifici deve avvenire nella direzione opposta al pubblico con traiettoria di lancio perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico e con un'oscillazione massima di 45 gradi, calcolata rispetto alla perpendicolare stessa (circolare del Ministero dell'Interno 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS. del 13/7/2017);
8. Dovranno essere osservate le misure di sicurezza tese a prevenire danni od infortuni a persone o cose durante la preparazione degli spari, nella manipolazione e trasporto delle granate e durante l'accensione delle stesse e di tutte le norme che disciplinano la materia;
9. L'area di sparo venga interdetta al pubblico accesso;
10. La zona di sicurezza (distanza fra area di sparo e la zona aperta al pubblico) deve essere almeno di 50 metri per i fuochi a terra (fuochi destinati a funzionare al suolo con effetti che si propagano ad un'altezza massima di 20 metri, con apertura di diametro di 12 metri e ridotti effetti sonori) e da almeno 100 a 200 metri per i fuochi aerei (fuochi destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una determinata quota) e adottando tutte le cautele atte a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
11. Agli spari dovranno presenziare agenti della forza pubblica, in numero sufficiente per assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza dal pubblico, coadiuvati dal personale del Gruppo Comunale di Protezione Civile che assicurerà la necessaria prevenzione in caso di incendi;
12. E' consentita l'accensione dei soli fuochi fabbricati nei modi indicati nella circolare del Ministero dell'Interno n. 02612 del 29/09/1910;
13. I mortai per il lancio delle bombe devono possedere le forme caratteristiche ed i requisiti prescritti dalle norme di legge e dalla suddetta circolare;
14. Ogni pezzo di artificio, razzi, granate ecc. dovrà essere contrassegnato con un marchio che indichi il preparatore, la data della preparazione ed il contenuto indicato in qualità e quantità;
15. Al termine dell'accensione dovrà essere effettuata la bonifica dell'intera zona interessata dagli spari;
16. In caso di modesta ventosità la manifestazione dovrà essere sospesa (ad esclusiva valutazione del pirotecnico);

Spetta al titolare della licenza chiedere ed ottenere preventivamente, di volta in volta dall'Autorità, Ente o privato cui appartiene il suolo, il permesso concernente l'occupazione dello spazio prescelto per gli spari;

La sottrazione, la distrazione o la perdita di materiale pirotecnico dovrà essere denunciata immediatamente al locale organo di P.G.;

La presente licenza, rilasciata fatto salvo il diritto di terzi, è valida per il giorno, il luogo e la persona sopra indicata e può essere revocata in ogni momento per motivi di ordine Pubblico, di incolumità e di sicurezza Pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni indicate.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio del presente atto.

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il v. Comm. Marino COCCIA.

Copia del presente atto sarà pubblicata, a cura dell'ufficio Messi, all'Albo Pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Palestrina, 1 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Comm. Coord. Marco Di Bartolomeo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.